



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CAGLIARI

Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei

**Regolamento elettorale del Commissario Straordinario
per l'elezione del Consiglio dell'Ordine
dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Cagliari
Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei**

Titolo I

Della composizione del Consiglio dell'Ordine

Art. 1

Nel periodo transitorio la maggioranza dei componenti dei Consigli dell'Ordine dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti.

Il Consiglio eletto resterà in carica fino al 31 dicembre 2012.

Titolo II

**Della indizione delle elezioni e della convocazione dell'Assemblea per l'elezione del
Consiglio dell'Ordine**

Art. 2

Il Commissario straordinario convoca l'Assemblea degli iscritti non meno di quarantacinque giorni prima, con esclusione di coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione e di coloro che siano iscritti nell'elenco speciale dei non esercenti.

Art. 3

L'avviso di convocazione deve contenere:

a) l'invito a presentare le liste contenenti le candidature, composte ai sensi dell'art. 7, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale; ossia entro le 12,00 di martedì 29 settembre 2009;

b) l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dello scopo dell'adunanza ossia giovedì 29 ottobre 2009 dalle ore 9,00 alle ore 19,00, nonché il numero dei candidati da eleggere in rappresentanza dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri commercialisti;

c) l'indicazione del termine ultimo per provvedere a sanare eventuali morosità che impediscano l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo;

L'avviso di convocazione viene affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine dalla data di convocazione sino al giorno precedente le votazioni. Della convocazione viene dato avviso al Consiglio Nazionale, nelle persone del Segretario e del Direttore generale.

L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse.

Titolo III Dei diritti di elettorato

Art. 4

Per il periodo transitorio i Dottori commercialisti e i Ragionieri commercialisti esercitano separatamente l'elettorato attivo, limitatamente al numero di membri riservati rispettivamente a Dottori commercialisti e Ragionieri commercialisti.

Per i Dottori commercialisti il numero dei candidati da eleggere è pari a **n. 9 (nove) - compreso il Presidente**. Per i Ragionieri commercialisti il numero dei candidati da eleggere è **pari a n. 2 (due) - compreso il Vice Presidente**.

Per lo stesso periodo di cui al co. 1°, l'elettorato passivo alla carica di Presidente è riservato ai Dottori commercialisti della Sezione A Commercialisti dell'Albo e la carica di Vice Presidente è riservata ai Ragionieri commercialisti della Sezione A Commercialisti dell'Albo.

Art. 5

L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio dell'Ordine spetta a tutti gli iscritti nell'Albo, salvo gli iscritti nell'elenco speciale dei non esercenti e coloro che risultano sospesi alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale.

Gli iscritti sospesi per morosità esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto, ossia **entro le ore 12,00 del 29 settembre 2009**.

Art. 6

L'elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti nell'Albo che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi dell'articolo precedente e che, alla data di presentazione della lista, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo.

Titolo IV Delle candidature

Art. 7

La presentazione delle candidature contraddistinte da un unico contrassegno o motto, da effettuarsi entro il termine di cui all'art. 3, è fatta sulla base di liste distinte per l'elezione separata dei consiglieri Dottori commercialisti e dei consiglieri Ragionieri commercialisti, eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici.

Per i Dottori commercialisti il numero dei candidati da eleggere è pari a **a n. 9 (nove) - compreso il Presidente** -, mentre il numero dei candidati che **devono comporre la lista deve essere pari a n. 14 (quattordici)**. Per i Ragionieri commercialisti il numero dei candidati da eleggere è pari a **n. 2 (due) - compreso il Vice Presidente** -, mentre il numero dei candidati che **devono comporre la lista deve essere pari a n. 7 (sette)**.

Le liste sono contraddistinte da un unico contrassegno o motto. Sono comunque ammesse le liste recanti sia l'indicazione del contrassegno che del motto.

Le liste per l'elezione dei consiglieri Dottori commercialisti dovranno avere l'indicazione del Presidente candidato.

Le liste per l'elezione dei consiglieri Ragionieri commercialisti dovranno avere l'indicazione del Vice Presidente candidato.

È consentito candidarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità del candidato presente in più liste.

Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato che deve, contestualmente, dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Le dichiarazioni di accettazione, sottoscritte da ciascun candidato, vanno depositate unitamente alle liste e devono essere autenticate allegando copia fronte retro di un valido documento in corso di validità e contenente la firma del titolare. La violazione delle formalità sopra indicate, anche per una sola candidatura, comportano l'esclusione delle liste.

Titolo V **Della presentazione delle liste elettorali**

Art. 8

Ai fini della presentazione, il numero dei candidati che devono comporre la lista Dottori commercialisti deve essere pari a 14 (quattordici), compreso il Presidente, ossia un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio da eleggere aumentato di cinque unità. Il numero dei candidati che devono comporre la lista dei candidati Ragionieri commercialisti deve essere pari a 7 (sette), compreso il Vice Presidente, ossia un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio da eleggere aumentato di cinque unità.

Le liste per la elezione dei consiglieri Dottori commercialisti devono essere sottoscritte da almeno 50 (cinquanta) proponenti, in possesso dell'elettorato attivo e non candidati e corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati. Le medesime formalità devono essere rispettate per le liste relative alle elezioni dei Ragionieri commercialisti che devono essere sottoscritte, invece, da almeno 20 (venti) proponenti.

Art. 9

Non è possibile sottoscrivere più di una lista, pena l'invalidità della sottoscrizione stessa ai fini del raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori. La violazione di questo divieto costituisce comportamento scorretto rilevante sotto il profilo deontologico e disciplinare.

Le sottoscrizioni, con nome, cognome, numero di iscrizione all'Albo e firma dei proponenti, devono apporsi in calce alle liste e devono essere autenticate allegando copia fronte-retro di una di copia di un valido documento di riconoscimento, in corso di validità e contenente la firma del titolare.

Art. 10

Ciascuna lista, corredata della documentazione prevista dal presente regolamento, deve essere depositata presso l'Ordine **entro le ore 12,00 del 29 settembre 2009.**

Il Commissario provvede a far numerare le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificandone il rispetto delle previsioni di legge e del regolamento.

Il Commissario dispone che all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente per ciascuna lista il numero identificativo, il contrassegno e/o il motto, il nominativo del candidato Presidente e/o Vice Presidente e di tutti gli altri candidati, seguendo l'ordine di lista ed il numero massimo di preferenze da esprimere.

Art. 11

La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con determina commissariale.

Titolo VI Della propaganda elettorale

Art. 12

La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche. La propaganda deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti della singola lista e non deve mai ledere il prestigio della Categoria e delle eventuali liste concorrenti.

È vietata la propaganda elettorale nel luogo in cui si svolge l'Assemblea elettorale e nelle sue immediate vicinanze.

Titolo VII Delle schede elettorali

Art. 13

Le schede elettorali, predisposte dal Commissario straordinario, devono contenere l'indicazione delle liste presentate con i relativi candidati.

Le schede elettorali, di diverso colore per i Dottori commercialisti e per i Ragionieri commercialisti dovranno avere al centro, rispettivamente, le seguenti dizioni:

“Votazione per la elezione del Presidente e di n. 8 consiglieri Dottori Commercialisti dell’Ordine di Cagliari – Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei - in carica fino al 31.12.2012”;

ovvero

“Votazione per la elezione del Vice Presidente e n. 1 consigliere Ragionieri Commercialisti dell’Ordine di Cagliari – Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei - in carica fino al 31.12.2012”;

e dovranno contenere l'indicazione di tutte le liste validamente presentate, riportando il nome del candidato Presidente e/o Vice Presidente e di ciascun candidato secondo l'ordine di lista, nonché le avvertenze utili al fine della corretta votazione ed in particolare:

- *“Barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del candidato Presidente o Vice Presidente per esprimere il voto di lista”*;
- *“Barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai componenti da eleggere.*

Su ogni scheda il Commissario appone il timbro dell'Ordine e la propria sigla.

Titolo VIII Dell'Assemblea elettorale

Art. 14

Le operazioni elettorali si svolgono nell'unica giornata **di giovedì 29 ottobre 2009 dalle ore 9,00 alle ore 19,00** presso l'Hotel Mediterraneo – Lungomare Cristoforo Colombo 46 Cagliari – *Sala Giove A.*

Le operazioni elettorali devono concludersi tassativamente alle ore 19,00 del giorno stabilito. Al termine delle operazioni il Commissario dà inizio con immediatezza e contemporaneità le operazioni di scrutinio.

Art. 15

L'Assemblea si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Commissario straordinario quale Presidente e dal Segretario da lui scelto tra i non candidati, nell'ora, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione.

Il Presidente, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

- a) verifica la validità della convocazione, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali, e fa predisporre due urne, una per l'elezione dei consiglieri Dottori commercialisti e una per la elezione dei Ragionieri commercialisti debitamente sigillate ed una o più cabine elettorali che assicurino la segretezza del voto;
- b) dichiara pubblicamente aperta l'Assemblea elettorale;
- c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;
- d) sceglie da due o più scrutatori tra gli elettori presenti che non siano candidati;
- e) dà inizio alle operazioni elettorali.

Per la segretezza delle votazioni è sufficiente introdurre la scheda già piegata immediatamente nell'urna.

Il Segretario redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell'Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell'Assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti.

Art. 16

L'Assemblea è valida se interviene almeno un decimo degli aventi diritto.

Le schede bianche e nulle sono computate nel quorum di validità dell'Assemblea.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei votanti, l'Assemblea viene riconvocata entro i trenta giorni successivi.

Titolo IX Della espressione del voto

Art. 17

Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere, esclusi Presidente e Vice Presidente.

L'espressione di una o più preferenze determina l'assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato votato.

Se per una stessa lista viene indicato un numero maggiore di preferenze rispetto agli eleggibili, il voto viene attribuito alla lista mentre tutte le altre preferenze si considerano non apposte.

È consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista. In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla.

In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il Presidente e/o Vice Presidente.

Le schede bianche e nulle sono computate nel quorum dell'Assemblea.

Art. 18

Non è ammesso il voto per delega.

Non è consentita l'espressione del voto per corrispondenza.

Titolo X Dello scrutinio

Art. 19

Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il Commissario dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e accertata la validità dell'Assemblea ai sensi dell'art. 16, procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito dai due scrutatori.

Chiunque abbia diritto a partecipare all'Assemblea elettorale può presenziare alle operazioni di scrutinio.

Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

Art. 20

Alla lista che ha conseguito, nell'ambito delle distinte platee elettorali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri, il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso all'unità superiore. Nel caso di seggi restanti, gli stessi sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi, ove esistente. Il primo seggio spettante alla lista seconda, per numero dei voti, è attribuito al candidato Presidente o Vice Presidente, i restanti seggi agli altri candidati secondo l'ordine di preferenza.

In caso di parità di voti riportati da più liste, risulterà vincente la lista capeggiata dal candidato Presidente e/o Vice Presidente più giovane di età.

Art. 21

Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati.

Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.

Art. 22

Le schede utilizzate devono essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Commissario, dal Segretario e dagli scrutatori.

Il materiale deve essere conservato presso gli Uffici di segreteria dell'Ordine a disposizione del Consiglio Nazionale e dell'eventuale Autorità competente e, comunque fino alla elezione del successivo Consiglio dell'Ordine.

Art. 23

Compiuto lo scrutinio, il Commissario ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale, al competente Presidente di Tribunale e a tutti gli altri Ordini territoriali.

Titolo XI

Dei reclami contro i risultati delle elezioni

Art. 24

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione.

Titolo XII

Della applicabilità del presente regolamento

Art. 25

La procedura elettorale di cui al precedente articolo si applica all'Assemblea elettorale convocate dal Commissario straordinario per l'elezione del Consiglio dell'Ordine in carica fino al 31 dicembre 2012. Il Consiglio in carica a tale data decade in ogni caso.

Art.26

Il Commissario straordinario è autorizzato a disciplinare lo svolgimento delle operazioni elettorali in deroga alle disposizioni del presente regolamento qualora pervengano, successivamente alla sua approvazione ed in tempo utile, da parte dei componenti organi di vigilanza, direttive difformi ed eventualmente incompatibili, la cui applicazione risulti necessaria ai fini del legittimo svolgimento del procedimento elettorale. In tal caso alle deroghe disposte dovrà essere data idonea pubblicità

Art. 27

Il presente regolamento è menzionato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Elettorale e resta affisso presso la sede dell'Ordine sino alla proclamazione degli eletti. Inoltre è pubblicato, unitamente agli allegati, sul sito dell'Ordine di Cagliari www.commercialisticagliari.it.

Cagliari, 4 settembre 2009 – Prot. 734/2009